

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2022/00158**

Del: **28/07/2022**

Proponente: **Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO: OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO DAL 1° AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 2022

IL SINDACO

Considerato che

le proiezioni relative alle previsioni stagionali del consorzio LaMMA per il periodo luglio-settembre sul centro-nord Italia, con particolare riferimento alla Toscana, prevedono per i mesi di luglio agosto e settembre temperature superiori alla norma;

l'incremento delle temperature, che era stato previsto per il mese di luglio, con picchi più elevati rispetto agli anni passati, si protrarrà anche in agosto, con conseguente incremento dell'utilizzo degli impianti di condizionamento;

considerato che la particolare condizione energetica e l'assetto climatico sono temi di particolare importanza ed attualità che richiedono interventi tempestivi su tutte le possibili cause che concorrono ad aggravare la situazione;

Preso atto che

uno scorretto utilizzo degli impianti di climatizzazione incide direttamente sul fabbisogno energetico generando un aumento significativo del consumo, rispetto al normale, per l'ottenimento del confort termico con conseguente spreco di energia e combustibile ed incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera;

è consuetudine, in molti esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, mantenere permanentemente spalancate le porte di ingresso anche nei periodi di

accensione degli impianti di condizionamento estivo pratica che, oltre ad essere scorretta, è incompatibile con la situazione ambientale ed occorre mettere in atto quanto possibile per contrastarla;

Ricordato che

la legge n°34 del 27 aprile 2022 di modifica del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", all'art. 19-quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici) prevede, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023, che la temperatura dell'aria per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non debba essere superiore, in inverno a 19°C (più 2°C di tolleranza), né inferiore, in estate, a 27°C (meno 2°C di tolleranza) al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato;

Considerato inoltre che

alle porte di accesso agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, soggette a frequenti aperture, si possono installare dispositivi che svolgono la funzione di contrastare la fuoriuscita dell'aria per l'isolamento termico degli ambienti, quali lame d'aria che, pur comportando un certo consumo di energia elettrica, consentono comunque, nel bilancio complessivo, un risparmio energetico;

anche i comportamenti consapevoli da parte dei titolari e degli operatori presenti nei locali sono fondamentali per mantenere miglior comfort termico all'interno degli esercizi commerciali ed al contempo contenere i consumi energetici e ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;

differenze eccessive tra temperature esterne ed interne ai locali possono favorire l'insorgenza di malesseri e patologie acute (dolori muscolo-scheletrici o reumatici e raffreddori) per cui durante la stagione estiva si dovrebbe rispettare una differenza tra la temperatura interna ai locali e quella esterna non superiore ai 7°C;

le politiche che hanno come obiettivo prioritario la tutela della salute dei cittadini si esplicano anche mediante azioni di tutela della qualità dell'aria; la limitazione degli sprechi di energia, che viene ottenuta in larga parte da processi di combustione, è una delle principali azioni di contrasto all'emissione in atmosfera sia degli inquinanti, quali ossidi di azoto, (NOx), particolato, (PM 10), monossido di carbonio (CO), ecc. che dell'anidride carbonica (CO₂), gas serra che ha impatto sui cambiamenti climatici;

Preso atto inoltre

degli obiettivi perseguiti dal Piano di Azione Comunale della qualità dell'aria 2021-2024 (PAC) approvato con DC 2021/00040, del 27/09/2021 in materia di riduzione di emissioni e risparmio energetico che sono coerenti e conseguenti a quelli del Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente "PRQA" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 18 luglio 2018;

degli obiettivi del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.48 del 25/07/2011, conseguentemente adottato all'adesione alla "Covenant of Mayor"- Patto dei Sindaci" del 2010 e che tale piano si focalizza sulla CO2 come indicatore delle quantità di combustibili fossili in uso, promuove l'efficienza energetica e definisce gli interventi atti a mitigare il cambiamento climatico;

delle pianificazioni successive (Smart City Plan del 2015) ed il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), in fase di finalizzazione, che hanno reso più ambiziosi gli obiettivi di riduzione della CO2;

Si ritiene pertanto

al fine di evitare dispersioni termiche, sprechi energetici ed emissioni inquinanti, dal 1° agosto al 1° settembre 2022, di dover emanare un'ordinanza che disponga che vengano mantenute chiuse le porte di accesso degli esercizi commerciali, di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata ed all'uscita delle persone ed alle operazioni funzionali agli esercizi di cui sopra quali carico/scarico merci e simili o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte;

Si stabilisce inoltre

che verrà valutata la possibilità di prorogare il divieto stabilito nella presente ordinanza in base agli andamenti climatici;

Richiamati

il D.Lgs. n.155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa";

il Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente "PRQA" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72,

il D.P.R. n.74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";

La legge n. 34 del 27 aprile 2022, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

l'articolo 50 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" TUEL, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

che dal 1° agosto al 1° settembre 2022, ove sono in funzione impianti di condizionamento per il raffrescamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata ed all'uscita delle persone ed alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e simili) o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte.

Sono esclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande che hanno spazi all'aperto di pertinenza dell'attività per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri commerciali) oppure dotati di dispositivi idonei ad evitare la dispersione termica dall'interno dell'esercizio commerciale (ad esempio lame d'aria).

DEMANDA

alla Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

alla Direzione Ufficio del Sindaco – Progetto Comunicazione - di effettuare, in opportuno coordinamento con la Direzione Ambiente, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

INFORMA

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico;

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DICHIARA

La presente ordinanza immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Firenze, lí 28/07/2022

Sottoscritto digitalmente da

Vice Sindaco

Alessia Bettini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.